

**REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI
NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE**





**REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI
NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 130 del 31/10/00

Art. 1 - Oggetto

Ai fini dei compiti di tutela ambientale, particolarmente in relazione alla fauna selvatica, nonché di salvaguardia dei valori scenici e panoramici stabiliti dalla L. 394/91 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1990, il presente regolamento disciplina la realizzazione e la manutenzione di recinzioni temporanee o permanenti all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Art. 2 – Esclusioni

Non sono soggette a rilascio di Nulla Osta, ma a semplice comunicazione, le seguenti tipologie di recinzioni:

- a) Le recinzioni realizzate con supporti in legno e banda elettrificata, messe in opera per la salvaguardia di colture o allevamenti, con la rimozione della banda elettrificata al termine del periodo di rischio di danno da parte della fauna;
- b) La sostituzione di parti deteriorate di recinzioni o staccionate preesistenti con altre analoghe per materiali e tipologie costruttive;
- c) Recinzioni di aree di resede e pertinenze di insediamenti abitati, orti, giardini in aree urbane.

Art. 3 – Principi generali

La realizzazione di nuove recinzioni nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è soggetta alla disciplina normativa prevista dall'Art. 13 della L. 394/91.

Nella realizzazione di nuove recinzioni si dovrà garantire sia la salvaguardia dei valori scenici e paesaggistici, sia l'integrità spaziale e funzionale di ecosistemi naturali ormai affermati, con particolare riguardo alla mobilità della fauna e alla possibilità per la stessa di accedere ad aree di alimentazione e rifugio.

Art. 4 – Ambiti di applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica alla realizzazione di recinzioni secondo i seguenti ambiti:

- a) Recinzioni di appezzamenti di terreno a destinazione agro-pastorale;
- b) Recinzioni di appezzamenti di terreno con destinazione diversa da quella di cui al punto "a";
- c) Recinzioni di resedi o di pertinenze di fabbricati in area extraurbana;

Art. 5 – Tipologie di recinzioni

In relazione ai diversi ambiti di applicazione del regolamento di cui all'art.4, si individuano le seguenti tipologie, le quali rivestono indirizzo generale per il rilascio dei Nulla Osta:

- a) Ambito a): recinzioni di appezzamenti di terreno a destinazione agro-pastorale – La recinzione potrà essere realizzata mediante la posa in opera di pali in legno. La rete dovrà essere di tipo tradizionale "per pecore", di altezza massima, fuori terra, di cm 150. Sopra la rete può essere applicato uno o più ordini di filo liscio sino a raggiungere l'altezza massima di cm 200 da terra. In caso di necessità alla rete da pecore potranno essere addossati fino a tre ordini di filo spinato, in corrispondenza delle maglie della rete stessa, in modo da non poter recare danno alla fauna selvatica ed alle persone. In caso di recinzioni finalizzate al contenimento del bestiame al pascolo la recinzione stessa potrà essere realizzata con pali di legno e ordini di filo metallico; quest'ultimo dovrà essere liscio in corrispondenza

dell'ordine più basso e di quello più alto, mentre i restanti ordini potranno essere alternati tra filo liscio e filo spinato.

Nel caso in cui si richieda la realizzazione di una staccionata, questa dovrà essere realizzata in legname. I pali verticali dovranno essere collegati con un palo orizzontale oltre ad altri due pali incrociati. L'altezza complessiva fuori terra non dovrà superare m 1,50.

- b) Ambito b): recinzioni di appezzamenti di terreno a destinazione diversa da quella di cui all'ambito a) – (Fatti salvi gli usi civici) - Spetterà alla valutazione del Parco nazionale, a seguito di adeguata istruttoria, valutare l'ammissibilità e proporre specifiche prescrizioni tipologiche in relazione alla peculiarità dei diversi casi in esame ed alla motivazione della richiesta.
- c) Ambito c): recinzioni di resedi (catastalmente definiti) o di pertinenze di fabbricati in area extraurbana – Nel caso in cui la porzione di terreno che si intende recintare sia direttamente confinante con zone boscate o con aree aperte a destinazione agro – pastorale si rimanda a quanto previsto per le recinzioni di cui all'ambito "a". Per tutti gli altri casi con il N.O. può essere consentito il ricorso a tipologie costruttive diverse ivi comprese la realizzazione di recinzioni con rete plastificata verde a maglia sciolta, realizzata mediante la posa in opera di pali metallici (eventualmente anche con modesti plinti di fondazione in cls) o in legno. La rete dovrà avere un'altezza massima fuori da terra di cm 150. Sopra la rete può essere applicato uno o più ordini di filo liscio sino a raggiungere l'altezza massima di cm 180 da terra. La rete potrà essere interrata per una profondità compresa tra 20 e 30 cm.

Per le staccionate si rimanda alle solite tipologie previste per l'ambito "A".

Nel caso in cui la richiesta di nulla osta, indipendentemente dall'ambito di applicazione, riguardi anche l'impianto di specie vegetali per formare una siepe, si dovrà ricorrere esclusivamente all'impiego di specie autoctone, facendo salvi eventuali valori scenici e panoramici presenti.

Art. 6 – Documentazione richiesta

La domanda di nulla osta per le recinzioni dovrà essere corredata da adeguata documentazione, ed in particolare:

- a) Estratto della mappa catastale, con evidenziate le superfici interessate dall'intervento;
- b) Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi (fabbricato, resede, viabilità di accesso, elementi di pregio ambientale presenti nell'intorno);
- c) Relazione tecnica contenente:
 1. Descrizione della zona di intervento e indicazione della relativa destinazione d'uso;
 2. Caratteristiche dell'intervento progettuale con la specificazione delle opere e dei materiali utilizzati;
 3. Schema realizzativo della recinzione con indicazione di tutte le caratteristiche dimensionali dell'opera.

Art. 7 – Potere prescrittivo

In relazione ai principi generali di cui al precedente art.3, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna potrà attuare, in sede di rilascio del nulla osta, deroghe alle tipologie previste dal presente regolamento, tali da garantire il rispetto delle finalità del Parco dettate dalle leggi. Per gli stessi principi generali potrà essere espresso un diniego di nulla osta alla realizzazione di quelle recinzioni che per loro estensione e per la localizzazione in aree di particolare pregio vengano a minacciare la funzionalità e gli equilibri di ecosistemi ormai affermati.

Art. 8 – Pareri ed autorizzazioni di altre Amministrazioni

Il nulla osta del Parco Nazionale non esime i richiedenti dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle recinzioni.